Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 339

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 11 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| Annuo | con supplementi ordinari | L. 68.000 |
| Semestrale | » » » | » 36.000 |
| Annuo | senza supplementi ordinari | L. 52.000 |
| Semestrale | » » » | » 28.000 |

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI

### Regione Friuli-Venezia Giulia



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **822**.
**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Padova, adottata il 17 aprile 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della stessa facoltà al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Firenze, adottata il 12 giugno 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di coltivazioni arboree della stessa facoltà dell'Università di Padova;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 1° agosto 1949, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giorgio Ponchia e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Padova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 1° agosto 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giorgio Ponchia, alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1980
*Registro n.* 109 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **823.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova alla facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Trieste del 7 dicembre 1979 e 2 febbraio 1980, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova del 17 aprile 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica dell'Università di Trieste;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di farmacologia dell'Università di Padova risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Anna Pitotti in Valori e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica dell'Università di Trieste;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Anna Pitotti in Valori, alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica della facoltà di farmacia della Università di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1980
*Registro n.* 109 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **824.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Roma dell'11 gennaio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, del 20 febbraio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di farmacologia dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della prima cattedra di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Roma risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Paola Sale e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università predetta;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Paola Sale, alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1980
*Registro n.* 109 *Istruzione, foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **825**.

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, del 12 giugno 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di igiene, sede di Verona, dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste del 17 giugno 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di igiene dell'Università di Padova, sede di Verona;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di igiene dell'Università di Trieste risulta attualmente ricoperto dal dott. Cesare Campello il quale ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di igiene, sede di Verona, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Cesare Campello, alla cattedra omonima, sede di Verona, della facoltà corrispondente dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1980
*Registro n.* 109 *Istruzione, foglio n.* 81

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

**Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Novara (parte I, fasc. 13): roggia Busca (secondo tratto), colatore Gambetta ed altri.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali d'irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consigilo dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

*a*) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

*b*) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

*c*) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali medesimi in provincia di Novara (parte I, fasc. 13); roggia Busca (secondo tratto), colatore Gambetta, roggia Molinara di Carpignano, roggia Molinara di Sillavengo, cavo Filarello, roggia Molinara di Gargarengo, roggia Molinara di Fisrengo, cavetto del Trebbiatoio di Fisrengo, roggia Molinara di Pisnengo, roggia Molinara di Orfengo, roggia Gameretta, cavo De Carlis, cavo di restituzione De Carlis, scaricatore Galletto, cavo Galletto, fosso Diviso, ramo del fosso Diviso diretto al cavo dell'Ospedale, cavetto Stroppera, nuovo canale Mirasole, cavetti del Trebbiatoio di Mirasole, antico scaricatore del cavo De Carlis, cavetto Madonna degli Angeli, cavetto Busca o Ladro (da progr. 0,00 a progr. 28743), cavetto Busca o Ladro (ramo secondario), roggia Rizzo Biraga (da progr. 0,00 a progr. 30817);

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia,

con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41775, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979 relativo ai canali demaniali in provincia di Novara (parte I, fasc. 13): roggia Busca (secondo tratto), colatore Gambetta, roggia Molinara di Carpignano, roggia Molinara di Sillavengo, cavo Filarello, roggia Molinara di Gargarengo, roggia Molinara di Fisrengo, cavetto del Trebbiatoio di Fisrengo, roggia Molinara di Pisnengo, roggia Molinara di Orfengo, roggia Gameretta, cavo De Carlis, cavo di restituzione De Carlis, scaricatore Galletto, cavo Galletto. fosso Diviso, ramo del fosso Diviso diretto al cavo dell'Ospedale, cavetto Stroppera, nuovo canale Mirasole, cavetti del Trebbiatoio di Mirasole. antico scaricatore del cavo De Carlis, cavetto Madonna degli Angeli, cavetto Busca o Ladro (da progr. 0,00 a progr. 28743), cavetto Busca o Ladro (ramo secondario), roggia Rizzo Biraga (da progr. 0,00 a progr. 30817).

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

*Il Ministro*: REVIGLIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980*
*Registro n. 33 Finanze, foglio n. 265*

(10988)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala, in Chieti Scalo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calimala di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 3 ottobre 1977 e 11 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala di Chieti Scalo, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MATTOLI

**(10969)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

**Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 di costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata;

Visto il telestato n. 3078 datato 11 settembre 1980, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Potenza fa presente la necessità di sostituire il presidente della predetta commissione, dott. Antonio Piscopo, trasferito ad altra sede, con il dott. Enrico Capece Minutolo;

Decreta:

Il dott. Enrico Capece Minutolo è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata in sostituzione del dott. Antonio Piscopo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10820)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

**Sostituzione del presidente della commissione regionale per l'impiego della Campania.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Campania;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 8734 datata 21 luglio 1980, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli, dott. Antonio Piscopo, fa presente la necessità di essere nominato presidente della commissione regionale per l'impiego della Campania in sostituzione del dott. Pietro Tatavitto, destinato ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Antonio Piscopo è nominato presidente della commissione regionale per l'impiego della Campania, in sostituzione del dott. Pietro Tatavitto, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10819)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

**Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per il collocamento della Basilicata.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 di costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata;

Vista la nota n. 2905 datata 23 agosto 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Potenza fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il vice presidente sig. Vito Martino, deceduto, con il rag. Gennarino Borzone;

Decreta:

Il rag. Gennarino Borzone è nominato vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata in sostituzione del sig. Vito Martino, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10821)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1980.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghiso, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1980 e 30 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghiso, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia, è prolungata al 30 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10976)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

**Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota n. 11235 del 5 settembre 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia è ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di La Spezia composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro predetto in qualità di presidente e dai signori:

*Membri*:

Riccardi ing. Antonio, rappresentante del genio civile;

Giovannini dott. Silvio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Longhena dott. Gio Batta, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cavazzuti Adriano, Santini Enrico, Segurotti Aldo, Ricciardi Giuseppe, Bacchione Gianni, Bilotti Giovanni e Tassara Fabrizio, rappresentanti dei lavoratori;

Torre dott. Franco, Acerbi dott. Umberto, Oligeri Gianfranco e Leoncini Elio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Danese geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

*Il Ministro*: Foschi

(10817)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

**Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Livorno.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Livorno;

Vista la nota n. 10235 del 25 agosto 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro: 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno è ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Livorno composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro predetto in qualità di presidente e dai signori:

*Membri*:

Ricciardi geom. Divas, rappresentante del genio civile;

Pratesi dott. Renzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mondanelli Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bettarini Paolo, Colzi Antonio, Demi Ilio, Marcucci Virgilio, Luperini Carlo, Fontani Luciano e Sorbi Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Zingoni dott. Silvano, Martorano dott. Rocco, Morelli rag. Alberto e Lenzi rag. Romano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Acanfora dott. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

*Il Ministro*: Foschi

(10818)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

**Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978, 29 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 1° settembre 1979, 29 gennaio 1980, 30 gennaio 1980, 12 agosto 1980 e 13 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Vigevano, Albairate, Gaggiano, Trezzano, Abbiategrasso e Ozzero.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

*Il Ministro*: Foschi

**(10958)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

*Il Ministro*: Foschi

**(10960)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

**Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 3 aprile 1979, 9 ottobre 1979, 9 gennaio 1980, 20 marzo 1980 e 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1979 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

*Il Ministro*: Foschi

**(10968)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

**Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair Falconi - Safov S.p.a. ora Falconi Sair S.p.a., in Milano, stabilimento di Novara.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti Sair Falconi - Safov S.p.a., ora Falconi Sair S.p.a. di Milano, stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 settembre 1978, 29 novembre 1978, 31 luglio 1978, 9 febbraio 1980, 11 febbraio 1980 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 marzo 1980;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair Falconi - Safov S.p.a., ora Falconi Sair S.p.a. di Milano, stabilimento di Novara, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10971)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata, in Pontecchio Marconi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979, 13 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 maggio 1979 al 18 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10970)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 19 febbraio 1979, 1° giugno 1979, 25 settembre 1979, 18 ottobre 1979, 29 maggio 1980 e 14 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10972)**

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza, Debba, Lisiera di Bolzano Vicentino e Chiuppano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza, Debba (Vicenza), Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza) e Chiuppano (Vicenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza, Debba (Vicenza), Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza) e Chiuppano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10959)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

**Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca - Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979, 6 marzo 1980, 17 luglio 1980 e 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca - Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10963)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

**Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria - Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979, 6 marzo 1980, 17 luglio 1980 e 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria - Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10962)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia, in Brindisi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979, 28 novembre 1979, 28 febbraio 1980, 20 maggio 1980 e 11 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 maggio 1979 al 19 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi, è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10966)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani, in Solofra.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10961)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

**Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto l'art. 1-*ter* legge 13 agosto 1980, n. 444;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro 3 mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 28 giugno 1978, 6 settembre 1978, 6 febbraio 1979, 11 giugno 1979, 10 settembre 1979, 1° febbraio 1980, 2 aprile 1980 e 25 giugno 1980, di proroga per 33 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che

giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10967)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic, in Arzano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1979, 19 gennaio 1980, 18 giugno 1980 e 3 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 maggio 1979 al 17 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli), è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10964)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime, in Pomezia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente *provvedimenti per il coordinamento della politica industriale*, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. IME di Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 12 febbraio 1980, 15 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 24 maggio 1980;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME di Pomezia è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10965)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

**Proroga del termine di presentazione della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1979-80 a favore dei produttori aderenti alle organizzazioni riconosciute.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 13 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 novembre 1979, recante modalità di attuazione del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1979-80 ed in particolare l'art. 10, relativo all'espletamento dei controlli di cui all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, come modificato dal regolamento n. 2378/79 del 29 ottobre 1979;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1979, con il quale l'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive UNAPROL, il Consorzio nazionale degli olivicoltori, C.N.O., l'Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli U.NAS.CO e l'Associazione italiana produttori olio A.I.P.O., sono state ammesse, per la campagna 1979-80, a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2377/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979, ai fini della concessione del suddetto aiuto comunitario;

Vista la regolamentazione comunitaria richiamata dai sopraspecificati decreti ministeriali;

Viste le istanze presentate dalle suindicate Organizzazioni di produttori olivicoli, intese ad ottenere, per la campagna 1979-80, la proroga del termine utile per la presentazione delle denunce-domande di aiuto alla produzione a favore dei rispettivi soci per i quali non è stato possibile ultimare il controllo di cui al citato art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2753/78;

Considerata la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle denunce-domande di cui sopra;

Decreta:

Per la campagna 1979-80, le organizzazioni di produttori specificate in premessa ed ammesse a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) numero 2377/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979, per potere ottenere l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva a favore dei rispettivi soci per i quali, alla data del 31 ottobre 1980, non sono stati ultimati i controlli previsti dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) numero 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2378/79 del 29 ottobre 1979, devono presentare la prescritta denuncia-domanda di aiuto entro e non oltre il 31 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

*Il Ministro*: BARTOLOMEI

(11030)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman, in Grottammare, stabilimento di Controguerra.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Siderman, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) stabilimento di Controguerra (Teramo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1980 al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10957)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979, 21 gennaio 1980, 20 marzo 1980, 14 luglio 1980 e 12 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1979 al 5 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(10977)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Frine fashion, in Pontinia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della società Frine fashion di Pontinia (Latina);

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 novembre 1979 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Frine fashion di Pontinia (Latina), è prolungata al 25 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10973)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Frine fashion, in Pontinia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della società Frine fashion di Pontinia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1980 e 29 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 novembre 1979 al 25 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Frine fashion di Pontinia (Latina), è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(10974)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s., in Crotone.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980, 20 giugno 1980, 21 giugno 1980 e 4 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1979 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone, è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamneto diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(11007)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 17 novembre 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Alfonso Sciabica, console onorario di Austria a Palermo;

Albert Terence Stuckey, console di Australia a Messina;

Gunther Siegel, console della Repubblica Federale di Germania a Palermo;

Paul Henderson Scott, console generale di Gran Bretagna a Milano;

Patrick Joseph McCormick, console di Gran Bretagna a Milano;

Mary Elizabeth Hunt, vice console di Gran Bretagna a Milano;

Gaetano Volpe, console onorario di Norvegia ad Augusta;

Enrico Vincenzini, console onorario dei Paesi Bassi a Livorno;

Herbert Moser, con il titolo di console generale « ad personam » di Svizzera a Firenze;

Miriam M. Saif, vice console degli U.S.A. a Palermo.

**(10982)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevute di debito pubblico

*(3ª pubblicazione)* Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 mod. 143 d.p. — Data: 13 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Genova. — Titoli del debito pubblico al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 mod. 243 d.p. — Data: 13 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(10469)**

## ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1979 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di ufficiale dell'O.M.R.I. al dott. Dante Bella per rinuncia dell'interessato.

**(11016)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di architettura:*

servizi generali (centro documentazione e servizi) posti 2

servizi generali (laboratorio fototipografico della biblioteca centrale della facoltà) . . . . . . » 2

Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al Rettore dell'Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso i servizi generali della facoltà di architettura, via Gramsci, 53, Roma, con inizio alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

**(11058)**

### Concorso a sette posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Parma per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

elettricista - circuista elettrico . . . . . posti 2
meccanico . . . . . . . . . . . . » 1
muratore . . . . . . . . . . . » 1
litografo, macchinista stampatore, trasportatore incisore . . . . . . . . . . . . » 1
cartotecnico . . . . . . . . . . . » 1
preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, biologici, elettrotecnici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici . . . . . . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Parma, via Cavestro, 7, Parma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

**(11056)**

### Concorso a cinque posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Parma, per le seguenti qualifiche di mestiere:

| | |
|---|---|
| idraulico o tubista | posti 1 |
| elettromeccanico | » 1 |
| saldatore elettrico ed autogenista . | » 1 |
| falegname e falegname stipettaio | » 1 |
| cinetecnico | » 1 |

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Parma, via Cavestro, 7, Parma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

**(11055)**

### Concorso a sei posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso a sei posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Parma, per le seguenti qualifiche di mestiere:

| | |
|---|---|
| imbianchino . | posti 1 |
| manovale specializzato | » 1 |
| legatore di libri | » 1 |
| elettromeccanico | » 1 |
| elettricista . . . . . | » 1 |
| muratore . . | » 1 |

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Parma, via Cavestro, 7, Parma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

**(11057)**

### Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso la Scuola normale superiore di Pisa per la qualifica di mestiere di imbianchino.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola normale superiore - piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

**(11054)**

### Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantatre posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per la regione Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 50-51 del 14-21 dicembre 1978, parte seconda - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1978, registro n. 115, foglio n. 237, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per esami, a quarantatre posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per la regione Emilia-Romagna indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 265.

**(10888)**

### Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 50-51 del 14-21 dicembre 1978, parte seconda - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1978, registro n. 102, foglio n. 245, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 91, foglio n. 260, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

**(10889)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Integrazione all'elenco nazionale dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1980, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali nonché dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1978 con il quale il nominativo del dott. Torchia Antonio, nato a Maierato il 26 giugno 1934, direttore di farmacia presso l'ente ospedaliero di Ca-

tanzaro, regionale, era stato cancellato dall'elenco dei direttori di farmacia, ai sensi dell'art. 65, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato;

Considerato che è trascorso il periodo previsto dal citato art. 65, ultimo comma;

Decreta:

Il nominativo del dott Torchia Antonio, nato a Maierato il 26 giugno 1934, direttore di farmacia presso l'ente ospedaliero di Catanzaro, regionale, viene inserito con il numero d'ordine 348-*bis* nell'elenco nazionale dei direttori di farmacia di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

*Il Ministro*: ANIASI

**(10886)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

### Stralcio di sedi dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2066 del 13 luglio 1977, relativo a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Viste le deliberazioni dei comuni di:

Monterinaldo;
Ortezzano;
Monteleone di Fermo;
Montelparo;
Monsampietro Morico,

che intendono consorziare il servizio ostetrico;

Ritenuto opportuno nelle more della procedura di costituzione del consorzio su esposto, stralciare dal concorso sopraindicato le condotte ostetriche dei comuni di Monteleone di Fermo e Montelparo e ciò in attesa dei definitivi provvedimenti che dovranno essere emanati dalla giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 201;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, art. 4, e successiva proroga;

Decreta:

Le condotte ostetriche dei comuni di Monteleone di Fermo e Montelparo sono stralciate dal concorso citato nelle premesse in attesa delle determinazioni della giunta regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge e verrà comunicato espressamente a tutti i concorrenti.

Ascoli Piceno addì 19 novembre 1980

*Il medico provinciale*: VISCOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso n. 2066 in data 13 luglio 1977, relativo a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Vista la nota in data 5 settembre 1977, n. 1953, con cui il sindaco di Petritoli ha comunicato che il consorzio ostetrico di Petritoli-Monte Vidon Combatte costituito con decreto del presidente della giunta regionale in data 4 agosto 1976, n. 5293/15-D ha come titolare la sig.ra Salvatori Arnalda già titolare della condotta ostetrica di Petritoli;

Ritenuto pertanto di dover stralciare detto consorzio dal concorso bandito con il decreto sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 201;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, art. 4, e successiva proroga;

Decreta:

Il consorzio ostetrico di Petritoli-Monte Vidon Combatte è stralciato con il presente decreto dal concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge e verrà comunicato espressamente a tutti i concorrenti.

Ascoli Piceno, addì 19 novembre 1980

*Il medico provinciale*: VISCOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1026 del 12 marzo 1971, con cui veniva bandito concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1969;

Considerato che detto concorso non è stato ancora espletato e che la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, all'art. 47, comma quinto, lettera *c*), prevede l'immissione nei ruoli regionali del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche, con estensione di detti benefici anche al personale degli enti locali da trasferire alle U.S.L., in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data del 15 marzo 1980 ai sensi dell'art 24-*ter* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100/103280/31.13 in data 13 marzo 1980, concernente l'opportunità di astenersi dal proseguire procedure concorsuali in atto per le quali non risultino, al 1° marzo 1980, già approvate con formale atto deliberativo le graduatorie dei vincitori e degli idonei, e ciò in relazione alle esigenze di garantire a favore degli interessati il diritto ai concorsi riservati;

Accertato che le condotte ostetriche di cui al bando di concorso in premessa citato debbono essere assegnate per concorso riservato;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 201;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Dal concorso indetto con decreto n. 1026 in data 12 marzo 1971 sono stralciate le seguenti sedi:

1) comune di Acquasanta Terme;
2) comune di Montalto;
3) comune di Montegiorgio.

Ascoli Piceno, addì 19 novembre 1980

*Il medico provinciale*: VISCOMI

**(10756)**

## OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

**(4185/S)**

## REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16 « VENEZIANA », IN VENEZIA

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione prima di medicina generale con servizio aggregato di fisiopatologia respiratoria, presso gli ospedali civili riuniti di Venezia.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione prima di medicina generale con servizio aggregato di fisiopatologia respiratoria, presso gli ospedali civili riuniti di Venezia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Venezia.

**(4176/S)**

## OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

**Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo per il servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo per il servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

**(4177/S)**

## REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « VALLE UMBRA NORD », IN ASSISI

**Concorso ad un posto di primario chirurgo presso il presidio ospedaliero di Assisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo presso il presidio ospedaliero di Assisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

**(4230/S)**

## OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

**Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

**(4178/S)**

## OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

**(4179/S)**

## OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

**Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ortopedia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità d svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

**(4180/S)**

## OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

**(4181/S)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 52.

**Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Fiuli-Venezia Giulia assicura nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge ai gruppi consiliari, costituiti secondo la norma del regolamento del consiglio regionale, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del consiglio all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.

Sono altresì poste in carico dei fondi del consiglio regionale le spese per l'allacciamento degli apparecchi telefonici, nonchè quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'economo del consiglio regionale, il quale li dà in carico al presidente subentrante.

Art. 3.

I gruppi possono avvalersi, per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature del consiglio regionale in conformità a norme regolamentari emanate dall'ufficio di presidenza del consiglio stesso.

Art. 4.

Alla segreteria di ciascun gruppo e assegnato personale entro i seguenti limiti tabellari:

*a*) un elemento a livello funzionale non superiore a quello di consigliere, qualunque sia la consistenza numerica del gruppo, con funzioni di capo della segreteria;

*b*) una o due unità aggiuntive a livello non superiore a quello di consigliere rispettivamente ai gruppi da undici e venti ed a quelli con oltre venti consiglieri iscritti;

*c*) una, due o tre unità aggiuntive, a livello non superiore a quello di segretario, rispettivamente ai gruppi da tre a dieci, da dieci a venti e a quelli con oltre venti consiglieri iscritti.

Ai gruppi con un numero di componenti inferiore a tre che abbiano dichiarato di associarsi, con dichiarazione congiunta da inviarsi al presidente del consiglio regionale, per le finalità di questo articolo, fino a raggiungere un numero di consiglieri non inferiore a tre, verrà assegnata una unità aggiuntiva a livello non superiore a quello di segretario.

Art. 5.

Il personale di cui al precedente articolo è scelto:

1) fra i dipendenti.

In caso di impossibilità di reperire personale per la specifica funzione tra quello in servizio alla Regione;

2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dependenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di enti pubblici, in posizione di comando;

3) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 6.

Il personale di cui al n. 1) dell'articolo precedente, è richiesto nominativamente dai presidenti dei gruppi all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che provvede all'assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

Se la richiesta riguarda personale non in servizio presso il consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione al consiglio è adottato dalla giunta, cui compete l'accertamento della compatibilità dell'assegnazione richiesta con le necessità di servizio.

Gli impiegati regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari.

Art. 7.

La richiesta nominativa dei presidenti dei gruppi di assegnazione del personale di cui al n. 2) dell'art. 5 è trasmessa dal presidente del consiglio regionale al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di cui all'art. 40 della legge regionale n. 48/1975.

Art. 8.

La proposta nominativa dei presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 3) dell'art. 5 è trasmessa al presidente della giunta regionale che vi provvede con propio decreto previa deliberazione della giunta regionale.

Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato, in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato, allorquando il presidente di gruppo ne faccia richiesta.

Art. 9.

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 5 spetta il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione regionale o rispettivamente il trattamento economico di cui all'art. 40 della legge regionale n. 48/1975.

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 5 nonchè lettera *a*) dell'art. 4 a cui è stata attribuita funzione di capo della segreteria è possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere.

Al personale di cui al n. 3) dell'art. 5, qualora sia chiamato a svolgere mansioni di capo della segreteria, spetta, a prescindere dal titolo di studio posseduto, il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere.

Art. 10.

L'orario di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi è disciplinato dai rispettivi presidenti di gruppo, secondo le esigenze operative di ciascun gruppo e viene di norma fissato in analogia con quello del personale degli uffici regionali.

Art. 11.

La Regione non corrisponde alcuna indennità per lavoro straordinario, trasferte o missioni eventualmente effettuate dal personale assegnato ai gruppi, che resteranno a totale carico dei rispettivi gruppi.

Art. 12.

All'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, primo comma, le parole «potranno essere determinati in misura non superiore ai» vengono sostituite con le seguenti parole: «saranno determinati nei seguenti importi mensili» ed i limiti di detto articolo fissati, così come aumentati dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1975, n. 50, sono ulteriormente aumentati del 50 per cento.

Art. 13.

I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati a rate mensili.

Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica

dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 14.

A valere sui contributi di cui all'art. 12, i gruppi provvedono autonomamente secondo i rispettivi regolamenti e a cura dei propri organi direttivi agli oneri per eventuali ulteriori occorrenze di personale oltre a quelle contemplate all'art. 4 e per ogni altra occorrenza connessa con le proprie attività e funzionamento.

Art. 15.

Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi.

Art. 16.

Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 12 della presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1980, al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 17.

Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione dei numeri 2) e 3) dell'art. 5 della presente legge fanno carico — per l'esercizio finanziario 1980 — ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 ottobre 1980

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 53.

**Autorizzazione all'amministrazione regionale di assumere la concessione dei lavori per la costruzione di opere di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) la realizzazione del tratto Opicina-Fernetti del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano con diramazione Opicina-Fernetti, secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100.

A tal fine, la Regione stessa è, altresì, autorizzata a provvedere all'esecuzione dell'opera suindicata anche mediante subconcessione a società a prevalente partecipazione regionale ovvero a società, comunque, controllate da queste ultime.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad esso — in corrispondenza con l'accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata — dei fondi corrisposti per le finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 ottobre 1980

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 54.

**Intervento urgente per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del 29 ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 25 novembre 1975, assicura l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. aventi sede nel suo territorio per la continuazione delle funzioni degli enti predetti, tenendo conto anche dell'esigenza di risanare situazioni derivanti dagli aumentati costi degli interventi e non coperte dalle precedenti assegnazioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il cap. 3320 con la denominazione: «Finanziamenti per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA.» e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 1.100 milioni si fa fronte, per lire 900 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, numero 12, e per le restanti lire 200 milioni mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 ottobre 1980

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 55.

**Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982 la spesa di L. 100.000.000 di cui L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei finanziamenti previsti dall'art. 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, devono essere corredate dal programma di attività, dal preventivo della spesa per la sua attuazione, nonchè dei bilanci o da una relazione sulla situazione finanziaria dei singoli enti richiedenti.

I beneficiari di cui al precedente comma sono tenuti a fornire entro il mese di febbraio dell'anno successivo la dimostrazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Per l'esercizio finanziario 1980 il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1981.

Art. 3.

I premi, le sovvenzioni, i sussidi ed i finanziamenti concessi con i fondi stanziati nell'esercizio 1980 potranno essere dai beneficiari utilizzati anche nell'esercizio finanziario successivo

Art. 4.

L'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, già modificato dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, è soppresso.

Art. 5.

Allo scopo di meglio coordinare le attività dei gruppi speleologici e di incrementare particolari iniziative del settore è costituito il « Comitato regionale per la speleologia ».

Del comitato fanno parte:

l'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali o, in sua vece, il dirigente del servizio dei beni ambientali e culturali, in qualità di presidente;

un rappresentante per ciascuno dei gruppi speleologici delle rispettive province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone scelti dagli stessi gruppi interessati;

un rappresentante designato dalla facoltà di scienze dell'Università di Trieste;

il curatore del catasto regionale grotte;

un funzionario della direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale e attività culturali;

un altro funzionario della stessa direzione fungerà da segretario.

Alle riunioni del comitato, in cui siano prese in esame le attività e le iniziative a livello provinciale e locale, possono essere chiamati a partecipare ulteriori esperti in materia, designati dall'assessore.

Il comitato esprime pareri sulla tutela del patrimonio speleologico della regione Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo delle attività speleologiche nel territorio della stessa Regione.

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - il cap. 2946 con la denominazione: « Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamenti di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbiano come fine la diffusione ed il progresso delle attività speleologiche » e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4, allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 ottobre 1980

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 56.

**Rifinanziamento dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, degli articoli 3 e 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, nonchè sovvenzioni straordinarie alle AA.AA.C.S.T. con intervento particolare a favore dell'A.A.C.S.T. di Arta Terme.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16, E SUCCESSIVE MODIFICHE (CONTRIBUTI IN CAPITALE PER L'INCREMENTO DEL TURISMO NELLA REGIONE).

Art. 1.

Per le finalità previste dalle lettere *a*), *c*) ed *f*) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come modificata con l'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, e con l'art 1 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, sono autorizzate, per l'esercizio 1980, le seguenti spese:

*a*) lire 200 milioni per gli interventi di cui alla lettera *a*);
*b*) lire 100 milioni per gli interventi di cui alla lettera *c*);
*c*) lire 250 milioni per gli interventi di cui alla lettera *f*).

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gl esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 vengono istituiti al titolo II - sezione X - rubrica n. 11 - categoria XI - i sottoelencati capitoli:

cap. 8707, con la denominazione « Contributi a privati operatori per la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili ad uso alberghiero, nonchè per l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi alberghieri esistenti » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per per l'esercizio 1980;

cap. 8704, con la denominazione « Contributi ad enti pubblici e a privati operatori per la costruzione l'adattamento e l'arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattoria o di altri esercizi di ristorazione, nonché per l'ampliamento, l'ammodermento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possano co-

stituire importante fattore per l'incremento turistico delle rispettive località» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della lettera *c*) del precedente art. 1 fanno carico al cap. 8710 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 250 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 550 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 8709 del precitato stato di previsione corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

*Capo II*

RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 3 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 49 (INTERVENTI NEI SETTORI PRODUTTIVI NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI).

Art. 3.

Per la finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata, per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa complessiva di lire 300 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma e per quelle previste dal secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, così come integrata con legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, sono autorizzate, per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, le seguenti spese:

*a*) lire 150 milioni con riguardo sia alla lettera *a*) del primo comma sia al secondo comma dell'art. 25;

*b*) lire 2.550 milioni con riguardo sia alla lettera *b*) del primo comma sia al secondo comma dell'art. 25.

Art 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 fanno carico al cap. 8717 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 300 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della lettera *a*) del precedente art. 4 fanno carico al cap. 8719 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 150 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della lettera *b*) del precedente art. 4 fanno carico al cap. 8720 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 2.550 milioni.

Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 (rubrica 3 - partita n. 49 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Sui capitoli 8717, 8719 e 8720 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, indicati nei precedenti primi tre commi, non potranno più venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.

*Capo III*

RIFINANZIAMENTO DELLA LETTERA A) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1968, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICHE (CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO E DELLE ASSOCIAZIONI «PRO LOCO» DELLA REGIONE).

Art. 6.

Nell'esercizio finanziario 1980 possono essere concessi i contributi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, e successive modifiche, per l'importo complessivo massimo di lire 200 milioni.

Art. 7.

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1980.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al cap. 3505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

*Capo IV*

SOVVENZIONI STRAORDINARIE ALLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DELLA REGIONE

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio finanziario 1980, sovvenzioni straordinarie «una tantum» alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione, per l'importo massimo complessivo di lire 250 milioni.

Art. 9.

Per le finalità previste dal precedente art. 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV - il cap. 3511 con la denominazione «Sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione» e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

*Capo V*

SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO TURISTICO COMPLEMENTARE IN ARTA TERME

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata — in deroga al divieto di cumulo stabilito dal quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche — a concedere all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Arta Terme un contributo straordinario nella misura massima di lire 300 milioni per sopperire a parte delle spese connesse con la costruzione di un complesso immobiliare complementare all'attività turistica la cui esecuzione è stata ammessa al contributo previsto dalla lettera *e*) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.

Art. 11.

La somma del contributo concedibile ai sensi del precedente art. 10 e di quello concesso e richiamato in detto art. 10 non potrà eccedere il 95 per cento del valore da attribuirsi all'opera, secondo i criteri applicati e da applicarsi per determinare la spesa ammissibile dell'iniziativa.

Il contributo concedibile nei termini indicati al precedente comma va erogato in quote proporzionali a quelle pagate e da pagarsi — a titolo di acconto, di anticipazioni o di saldo — sul contributo concesso ai sensi della dianzi citata legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 10 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8722 con la denominazione «Contributo straordinario all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Arta Terme per la costruzione di un complesso immobiliare complementare all'attività turistica» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte, per lire 150 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 8709 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre

1979 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per le restanti lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 11 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 ottobre 1980

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 57.

**Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' soppresso il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 ottobre 1980

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. 58.

**Quote associative della Regione ad enti e associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc., degli enti medesimi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata ad aderire, con quote associative, ad istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni aventi finalità d'interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo-educativo o che, comunque, svolgano un'attività che possa interessare la Regione.

Art. 2.

L'amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata a partecipare alle spese per convegni, congressi e iniziative particolari promossi dagli organismi di cui al precedente articolo, nonchè a sostenere gli oneri per la partecipazione di amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi ed iniziative.

Art. 3.

Gli interventi di cui all'art. 2 sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, previo accertamento delle relative richieste.

La giunta regionale determina la misura, tenuto conto delle disponibilità dei fondi stanziati, e, a seconda dei casi, della necessità e dell'importanza e finalità delle iniziative.

Art. 4.

Per gli oneri previsti dai precedenti articoli 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi finanziari 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 vengono istituiti al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - Segreteria generale - categoria III - i seguenti capitoli:

cap. 259 con la denominazione: « Spese per l'adesione con quota di associazione ad istituzioni, fondazioni, enti e associazioni aventi finalità d'interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo-educativo o che, comunque, svolgano un'attività che possa interessare la Regione » e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'esercizio 1980;

cap. 260 con la denominazione: « Spese per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ai quali aderisce la Regione, nonchè a quelli per la partecipazione di amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi ed iniziative » e con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 60 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 2 - Segreteria generale - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti dei precitati capitoli 259 e 260 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli eserizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 ottobre 1980

COMELLI

**(10539)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100303390)